

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2602 del 28/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravegnana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2672 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MOLINO SPADONI S.P.A. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravegnana n. 746. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 24/12/2015 acquisita al Prot. Com.le 111959,112178,112169 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 109041, 109166, 109168, da **MOLINO SPADONI S.P.A.**, nella persona del Sig. Leonardo Spadoni, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravegnana n. 746, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 22/01/2016 Prot. Com.le 4970 acquisita da Arpae al PGFC/2016/808 del 25/01/2016, e come successivamente rettificata ed integrata in data 12/02/2016 Prot. Com.le 11260 ,acquisita da Arpae al PGFC/2016/1820, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazione ed indizione della Conferenza di Servizi;

Data atto che in data 12/02/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le n. 11475 e da Arpae al PGFC/2016/1849;

Considerato che in data 14/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 20922 e da Arpae al PGFC/2016/3520;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/4076 del 22/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 01/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto specifica documentazione integrativa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha richiesto specifica documentazione integrativa;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rappresentante del Servizio Territoriale di Arpae ha consegnato copia del parere favorevole con prescrizioni reso al Comune di Forlì.
Si è fatta quindi salva l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Forlì.
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera e alla valutazione di impatto acustico, da produrre entro 30 giorni dalla specifica richiesta.

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/4771 del 05/04/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 29/04/2016 la Ditta, con Nota acquisita da Arpae al PGFC/2016/6258, ha richiesto una proroga dei termini per presentare le integrazioni richieste;

Tenuto conto che con Nota di Arpae PGFC/2016/6706 del 04/05/2016 è stato comunicato alla ditta che *“tali termini non sono prorogabili, in quanto all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/13 per tale fattispecie non è contemplata la sospensione dei termini del procedimento ma solamente l'allungamento del procedimento da 120 a 150 giorni”*

Considerato che in data 09/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le n. 39985 e da Arpae al PGFC/2016/6935;

Visto che con nota PGFC/2016/8469 del 07/06/2016 è stata convocata la seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/06/2016, valutata la documentazione agli atti e

la documentazione integrativa pervenuta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifici limiti e prescrizioni nel rispetto delle condizioni stabilite nel verbale della seduta e di quelle stabilite nella precedente del 01/04/16;
- in merito alla valutazione di impatto acustico il Comune di Forlì con email del 16/06/16 ha comunicato quanto segue: *"la ditta ha presentato le integrazioni richieste nella precedente conferenza di servizi del 01/04/16, si provvederà a redigere parere e/o nulla-osta a seguito di parere tecnico di ARPAE"*;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, si è preso atto del relativo provvedimento Prot. Com.le n. 40876 del 11/05/2016 rilasciato dal Comune di Forlì;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifici limiti e prescrizioni come riportate nel verbale della seduta e di quelle stabilite nella precedente seduta del 01/04/16;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita in data 27/06/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n. 40876 del 11/05/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto: *"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIA PIERRE E MARIE CURIE CON RECAPITO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE DI FORLÌ - PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PASTA E SEMILAVORATI SENZA GLUTINE DITTA: MOLINO SPADONI S.P.A. SITO IN VIA PIERRE E MARIE CURIE, FOGLIO 189 PARTICELLA 747- 826 - 839 -880 -884 -940 -881 -882 -891 892"*, corredata da apposita planimetria di riferimento, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7110;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 63740/16 del 22/07/2016 a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ad oggetto *"AUA Ditta MOLINO SPADONI SPA – Via Pierre e Marie Curie - RIF. PG. 000111959/15 – NULLA-OSTA ACUSTICO CONDIZIONATO"* acquisito da Arpae al PGFC/2016/11082 del 22/07/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, nell'Allegato B e relativa planimetria e nell'Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **MOLINO SPADONI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al*

personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MOLINO SPADONI S.P.A.** (C.F./P.IVA00529220394), nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Ravennana n. 746, per lo **stabilimento di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pierre e Marie Curie.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A, ALLEGATO B e relativa planimetria e ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Milena Lungherini, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con richiesta del 02/02/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Territoriale una relazione tecnica istruttoria complessiva su tutto lo stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 01/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae - Servizio Territoriale consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E3 CALDAIA USO PRODUTTIVO 575 kW alimentata a gas naturale - L'emissione E3 è asservita alla caldaia a metano utilizzata per la produzione del vapore utilizzato nel ciclo produttivo per l'essiccazione della pasta. In considerazione della sua potenzialità termica, inferiore a 3 MW tale impianto risulta compreso alla lettera dd) di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto attività definita "scarsamente rilevante", secondo quanto disposto dall'art. 272, comma I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene non debba essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei Piani o Programmi o delle Normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 del D.Lgs 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, senza obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

EMISSIONE E4 CALDAIA USO RISCALDAMENTO 34 kW alimentata a gas naturale - l'emissione E4 è relativa alla caldaia adibita al riscaldamento dei locali, ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., considerato che non supera i 3 MW di potenza termica nominale, la stessa viene disciplinata dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

La Conferenza di Servizi nella stessa seduta del 01/04/16 ha altresì ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico. Tale documentazione è stata inviata agli Enti dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/05/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/06/16, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONI E1 ED E2: per tali emissioni, che derivano dall'attività di essiccazione della pasta corta e lunga ad una temperatura max di 60°C, non si ravvisa nessun punto dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che disciplini tale attività, mentre si può prendere in considerazione il punto 5 dell'allegato 4.24 "*Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g*" della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che prevede la captazione e il convogliamento in atmosfera oltre il colmo dell'edificio, senza fissare valori limite per gli inquinanti. Pertanto tenendo conto di quanto sopraesposto, si autorizzano tali emissioni in atmosfera facendo riferimento a quanto disposto dal punto 4.24 soprariportato.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 01/04/16 e del 17/06/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 24/12/2015 P.G.N. 111959, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E3 CALDAIA USO PRODUTTIVO 575 kW alimentata a gas naturale

in quanto proveniente da impianto, con potenza termica inferiore a 3 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

<i>Inquinante</i>	<i>Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O₂</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E4 CALDAIA USO RISCALDAMENTO 34 kW alimentata a gas naturale relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di pasta, mix e semilavorati senza glutine, pasta, mix e semilavorati senza glutine addizionati di vitamine e minerali, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA CORTA

Portata massima	13.200	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E2 – SFIATO DI VAPORE ESSICCATOIO LINEA PASTA LUNGA

Portata massima	2.700	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima
Durata

10,5 m
24 h/g

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1 ed E2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1 ed E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 111959 del 24.12.2015 presentata dal Sig. Spadoni Leonardo nato a Forlì il 18.10.1952 residente a Ravenna in Corso Giuseppe Mazzini, 78 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Molino Spadoni S.p.a. tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione pasta e semilavorati senza glutine sito via Pierre e Marie Curie, (foglio 189 particella 747- 826 – 839 – 880 – 884 – 940 – 881 -882 -891 892) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il rapporto istruttorio ARPAE, consegnato in ambito di conferenza dei servizi provinciale tenutasi in data 01.04.2016 di cui al verbale acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 27828 del 06.04.2016;
- Visto il parere ARPAE acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 26640 del 01.04.2016 ;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 28372 del 05.04.2016 ;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Responsabile dello scarico: | Spadoni Leonardo |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Pierre E Marie Curie |

- | | |
|---|---|
| - Destinazione dell'insediamento: | Produzione pasta e semilavorati senza glutine |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue industriali: acque reflue originate da lavaggio di macchina lavatrafale, condense macchine di trafilatura, scarico da rigenerazione resine impianto addolcimento acqua |
| - Potenzialità dell'insediamento | 300 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | fognatura pubblica—nera “tipo A” |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico: | 1 sedimentatore e 1 disoleatore in serie entrambi da 1 mc di capacità |
-
2. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
 3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;
 4. Con adeguata periodicità dovrà essere eseguita la pulizia del sedimentatore e del disoleatore, i fanghi di risulta dovranno essere smaltiti in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione di settore in materia di rifiuti (parte quarta del d.lgs. 152/2006);
 5. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dal regolamento del gestore della fognatura;
 6. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE;
 7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente;
 8. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE :
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato (vedi allegato C “Tabelle per lo scarico delle acque reflue industriali” del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).
 - Verbale indicante la modalità del campionamento effettuato, da eseguirsi secondo le modalità previste dagli Allegati alla Parte III del D.Lgs 152/06 e smi;

9. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio trafilare, rigenerazione resine addolcitore, condense macchine di trafilatura.
10. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:
- COD≤1000 mg/l.**
11. La deroga di cui al punto precedente è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore a: 300 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa.
12. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti al precedente punto 2, con la determinazione almeno dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri, Grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali.
13. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su entrambi gli allacci alla fognatura;
 - sedimentatore 1000 lt e disoleatore 1000 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - vasca di equalizzazione e rilancio con pompa da 0,25 lt/sec (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da Hera;
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
14. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
15. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
16. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

17. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
18. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
19. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
20. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
21. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
22. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
23. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
24. **Al termine dei lavori il tecnico** incaricato dovrà presentare, ad HERA, ARPAE e COMUNE sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del misuratore di portata installato.
25. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
26. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
27. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto

d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

28. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
29. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
30. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

ALLEGATO: schema di rete fognaria

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSE

Vista la domanda di AUA della Ditta MOLINO SPADONI SPA per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Pierre e Marie Curie, contenente la documentazione previsionale di clima e impatto acustico a firma del TCA C. Bandini e M. Montesi da cui si evince:

- che le sorgenti sonore significative sono :
 - S1** - Refrigeratore EMICON;
 - S2** – N.2 compressori KAESER;
 - S3** - Bruciatore centrale termica;
 - S4** – Estrattori essiccazione pasta;
 - S5** - Sfiato di vapore essiccatoio linea pasta corta (Emissione E1);
 - S6** - Sfiato di vapore essiccatoio linea pasta lunga (Emissione E2);
 - S7** - Transitio mezzo pesante;
- che l'attività è svolta sia in periodo diurno che notturno

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 01/4/2016 comprendenti la richiesta di integrazioni da parte di Arpae;

Vista l'ulteriore Conferenza di servizi del 17/06/16 ;

Viste le integrazioni e il parere Arpae – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì tramite pec in data 18/7/16 P.G. 62148;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. ad impianti installati ed a regime, e comunque entro quattro mesi dal rilascio dell'AUA, dovranno essere eseguite fonometrie post operam presso il ricettore più esposto alle emissioni (R2), al fine di verificare quanto valutato previsionalmente, ovvero il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì sia nel periodo di riferimento diurno che notturno. Le fonometrie di caratterizzazione del rumore residuo dovranno essere eseguite in condizione di impianti fermi, mentre le fonometrie relative al rumore ambientale dovranno comprendere tutti gli impianti rumorosi a regime. Le fonometrie relative al rumore residuo e al rumore ambientale dovranno comprendere l'intera durata del periodo di riferimento oppure dovranno essere eseguite con durata non inferiore a 1 ora nei periodi caratterizzati da rumore residuo minimo e rumore ambientale massimo, sia nel periodo diurno che in quello notturno. I risultati delle suddette misure dovranno essere inoltrati tramite relazione tecnica a firma del tecnico competente in acustica al Comune di Forlì e ad Arpae – Distretto di Forlì
2. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
3. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.